

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua ad uso Civile (antincendio), dal Rio Castellazzo, in Comune di Miagliano, assentita alla ditta Lanificio Fratelli Botto Srl con D.D. n° 1.255 del 08/11/2016. PRATICA PROVINCIALE n° 414BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.255 del 08.11.2016

IL DIRIGENTE DI AREA
DETERMINA
(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 14.09.2016 dalla Sig.ra Federica RIVETTI, Amministratore Unico della società Lanificio Fratelli Botto Srl, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Soc. Lanificio Fratelli Botto Srl, con sede in Miagliano, via Vittorio Veneto 2, il rilascio a termini degli articoli 2, 22 e 34 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R di nuova concessione per derivare in misura unica dal Rio del Castellazzo, in Comune di Miagliano, una portata massima complessiva di litri al secondo 2 e, su un volume massimo complessivo di metri cubi 3.722, la propria esclusiva competenza di metri cubi 2.522, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,07 d'acqua superficiale ad uso civile (costituzione e integrazione scorte antincendio), (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera a) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, a decorrere dalla data del presente provvedimento e per un ulteriore periodo fino al 30 novembre 2035, giorno di scadenza della concessione preferenziale assentita alla società "Monforte Srl" con D.D 3 giugno 2009 n° 1.553, subordinatamente alla osservanza delle condizioni del disciplinare (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tecnica e Ambientale
Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.706 di Rep. del 14 settembre 2016

ART. – 10 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Miagliano, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua. (Omissis), il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera. Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità concedente. Qualora le

condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge.(omissis).

Il Responsabile del Servizio
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche
Dr. Graziano STEVANIN